



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CANOSA DI PUGLIA

Prot. n. 34/2026

Canosa di Puglia lì 23-10-2026

All'Ordine degli Avvocati di
TRANI
segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it

All'Ordine degli Avvocati di
BARI
ordine@avvocatibari.legalmail.it

OGGETTO: Fiori uso dei fascicoli di parte dei giudizi definiti da oltre tre anni. Trasmissione provvedimento del Giudice Coordinatore.

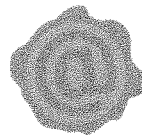
Si tramette, in allegato, il provvedimento del Giudice Coordinatore degli Uffici dei GDP del Circondario di Trani, con il quale si dà avviso che l'Ufficio del GDP di Canosa provvederà allo scarto dei fascicoli di parte dei procedimenti civili definiti da oltre tre anni.

Si chiede, pertanto, di dare massima diffusione al presente comunicato agli avvocati tramite pubblicazione sui siti dei rispettivi Ordini.

Distinti saluti.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Valeria Coppola

Valeria
Coppola
23.10.2026
11:24:41
GMT+02:00





GIUDICE DI PACE
UFF. DI CANOSA DI P.
PERVENUTO IL 13-10-2024

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO: ARCHIVI STORICI DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRANI - RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DEI FASCICOLI DI PARTE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DEFINITI ULTRA TRIENNALI.

Il Presidente del Tribunale di Trani SEZ. LAV. in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, ex art. 5 L. n.57/16 **rilevato che:**

- L'archivio storico del giudice di Pace di Canosa di Puglia è prossimo alla saturazione, né nell'immediato sono disponibili ulteriori spazi idonei;
- Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ha emanato in data 29.03.2021 una circolare avente ad oggetto disposizioni in materia di scarto d'archivio e restituzione dei fascicoli di parte depositati nei procedimenti civili, con la quale, tra l'altro, richiamato l'art. 2961 c.c. "esonera il cancelliere dall'obbligo di rendere conto "degli incartamenti relativi alle liti", dopo 3 anni dalla definizione del processo civile" ed attribuisce "al dirigente dell'ufficio giudicante il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli avvocati" apparendo "evidente che l'Amministrazione non può continuare a sostenere spese per l'archiviazione di documenti che, per legge, non spetta all'ufficio custodire", la circolare conclude affermando che "E' quindi indispensabile che tutti gli uffici giudicanti civili, che non lo abbiano mai fatto o che non lo fanno da più di tre anni, procedano il più sollecitamente possibile ad attuare l'art. 2961 c.c."

INVITA

i difensori a richiedere la restituzione di tutte le produzioni di parte depositate in fascicoli di procedimenti civili di qualsiasi tipologia definiti da oltre 3 anni, fissando all'uopo il termine del 31/12/2026;

DISPONE

Che trascorso il termine di cui sopra, le produzioni di parte non ritirate siano estratte dai fascicoli processuali ed avviate al macero.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TRANI e BARI, con invito alla divulgazione tra gli iscritti.

Il Giudice Coordinatore

Dott.ssa Elvira Palma